

INDICAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO DEL/DELLA TIROCINANTE

La comunicazione di eventuale infortunio del/della tirocinante dovrà essere inoltrata via mail all'indirizzo PEPS.Gestioneptab@polito.it trasmettendo la documentazione medica attestante la prognosi e l'infortunio. A seguito della ricezione della comunicazione, il Politecnico di Torino inoltrerà un documento da far compilare all'infortunato da cui si evinca la dinamica dell'evento. La denuncia dovrà essere effettuata entro il previsto termine di 48 ore dal ricevimento del predetto modulo da parte del Politecnico di Torino. Se l'infortunio è inferiore ai tre giorni verrà inoltrata una comunicazione tramite il sito dell'INAIL allegando i documenti pervenuti.

FCA-SIMILE

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 della Regione Lombardia)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE POLITECNICO DI TORINO

Indirizzo **Corso Duca degli Abruzzi, 24**

CAP **10129** Comune **Torino** Provincia **TO**

Codice fiscale: **00518460019** Partita I.V.A.: **00518460019**

Rappresentato da: **Dott. Alessandro Gamalero** nato il 06/08/1983 a Torino (TO)

All'uopo delegata dal Decreto Rettorale n. 999/2025 del 09/09/2025

E

SOGGETTO OSPITANTE: _____

Indirizzo: _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Partita I.V.A.: _____

Rappresentato da: _____ nato/a il _____ Comune _____ Provincia _____

Premesso che

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche;
 - Fondazioni ITS;
 - Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
 - Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
 - Centri per l'Impiego;
 - Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
 - Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
2. Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti/studentesse durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
 - Centri per l'Impiego.
4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
 - Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Il soggetto ospitante _____ si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare ("formativo e di orientamento") su proposta del soggetto promotore.

Art. 2. Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione, come indicato nel successivo art. 9., non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di fino a un massimo di 12 mesi.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
5. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino e nel Codice Etico di Ateneo e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione o molestie a danno dei predetti individui.

Art. 3. Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal/dalla tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al/alla tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 4. Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal/dalla tutor del soggetto promotore e dal/dalla tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il/La tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il/la tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il/La tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del/della tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
- 4.

Art. 5. Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al/alla tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che:
 - 1.1 L'indennità di partecipazione è a carico del soggetto ospitante;
 - 1.2 L'indennità di partecipazione corrisposta al/alla tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili. Nel caso di sospensione del tirocinio, di cui al successivo articolo 9, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Art. 6. Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il/La tirocinante è assicurato/a:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Politecnico di Torino, in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art.2;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi tramite polizza attivata dal Politecnico di Torino;
- c) presso idonea compagnia assicurativa per gli infortuni tramite polizza attivata dal Politecnico di Torino.

Le coperture assicurative devono riguardare – fatte salve le specifiche ipotesi di esclusione - anche le attività, come trasferte e sopralluoghi, eventualmente svolte dal/dalla tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

Art. 7. Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il/La tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore/lavoratrice", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
formazione generale e formazione specifica;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) ai/lavoratori/lavoratrici interni/e all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

Art. 8. Consegna Progetto Formativo Individuale

Le parti sono tenute a consegnare al/alla tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della presente Convenzione prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 9. Sospensione del tirocinio

Il/La tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal/dalla tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al/alla tutor del soggetto ospitante e al/alla tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 10. Recesso

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016 /679).

Il Politecnico di Torino è titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

La responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Nicoletta Roz Gastaldi.

Maggiori informazioni sono disponibili: <https://didattica.polito.it/privacy/>

Per quanto concerne il Soggetto ospitante, il/La titolare del trattamento dati di _____ è _____, con sede in _____.

Il/La responsabile della protezione dei dati di _____ (DPO), se previsto dalla normativa vigente, è _____.

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso alla presente Convenzione.

Art.12. Adempimenti informativi

Il Politecnico provvederà a conservare la copia della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

Art. 13. Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono per il Politecnico, il Dott. Alessandro Gamalero, Responsabile del Servizio Career Hub – Direzione Ricerca, Rapporti con le Imprese e Innovazione, e _____ per il Soggetto Ospitante.

Il Dott. Alessandro Gamalero è altresì individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90.

Art. 14. Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sarà il Tribunale di Torino.

Art. 15. Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che richiederà la registrazione. La convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972 salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Art. 16. Durata

La presente convenzione ha una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Soggetto Promotore	Responsabile del Servizio Career Hub Direzione Ricerca, Rapporti con le Imprese e Innovazione Dott. Alessandro Gamalero	Firma
Il Soggetto Ospitante		Firma

FCA-SIMILE